



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 32

Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adopererà al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

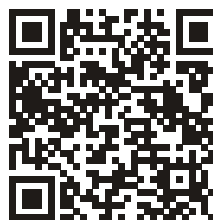
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-32>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it